

Sent. N. 76/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In composizione monocratica composta dal

Consigliere Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 77705 del

registro di segreteria dal Prof. XX

(c.f.omissis) nato a omissis il

omissis e residente in omissis, Via omissis,

rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso ed

elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma,

Salita di San Nicola da Tolentino 1/b;

Contro

-Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca,

ora Ministero dell'Istruzione e Merito,

elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello

Stato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

-INPS in persona del legale rappresentante p.t.,

con sede a Roma in via Ciriaco il Grande n. 21, e Sede

territoriale Roma Montesacro via Spegazzini 66,
rappresentato e difeso dall'Avv. Flavia Incletolli,
con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via
Cesare Beccaria n. 29;

per l'accertamento e la declaratoria del diritto
al riscatto del periodo di studi richiesto;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Udito all'odierna udienza l'avv. Andrea Botta per
l'INPS, nessuno presente per la ricorrente per il
MIM.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, ex dipendente pubblico, è in
Pensione anticipata, liquidata con il sistema misto
a decorrere dal 1° settembre 2019. Al 31 dicembre
1995 aveva un'anzianità utile ai fini pensionistici
di 17 anni e 10 mesi. La controversia riguarda il
diritto al riscatto di un corso di studi frequentato
dal ricorrente, che, se riconosciuto, a suo avviso
comporterebbe l'applicazione del sistema retributivo.
Nello specifico, il ricorrente ha confutato il
provvedimento dell'INPS relativo alla propria
posizione pensionistica - Pensione anticipata - con
cui è stata conferita la pensione liquidata con il

sistema misto, a decorrere dal 1° settembre 2019. Ha contestato il provvedimento del 18 luglio 2019 dell'INPS, che ha respinto la richiesta del ricorrente affermando che: "La normativa vigente non prevede il riscatto del corso di studi richiesto".

La richiesta di riscatto studi è relativa agli anni di studio per il conseguimento del diploma di Didattica della Musica, conseguito nel 1979 -corso triennale-, richiesto come condizione necessaria per l'ammissione all'insegnamento statale in Educazione musicale nelle scuole medie, ed in subordine dell'ulteriore corso di studi per il conseguimento del Diploma di Pianoforte nel 1977 -corso di quattro anni-, conseguiti presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, oltre ad essere in possesso del diploma di istruzione superiore (liceo classico conseguito nel 1974).

Il titolo di studio di Educazione musicale e quello di Pianoforte sono a suo avviso alternativi ed equiparati - agli stessi fini -, se in aggiunta al diploma di scuola secondaria di secondo grado, rispetto alla laurea in lettere con indirizzo in musicologia ovvero in disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo, ai sensi della legge 30

gennaio 1976, n. 13 (Classi di concorso XXIX e XXX, Tabella "B", annessa al D.M. 2 marzo 1972 e s.m.i.)..

Evidenza, difatti, che la materia di insegnamento del ricorrente rientrava nelle nuove classi di concorso di cui alla tabella C, quadro II, annessa alla citata legge n.13/1976 .

Pertanto, ai fini del riscatto degli anni di studio, ha ritenuto violata la normativa di settore e precisamente l'art. 116, legge n. 416/1974 ("Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato"), che, per la valutazione degli anni di servizio, ai fini del trattamento di quiescenza, richiama espressamente il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, in particolare l'art. 13.

Ha chiesto quindi la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza amministrativa, a consentire al ricorrente di riscattare il periodo di studi suddetto, e quindi la condanna all'attribuzione, anche con effetto retroattivo, di una anzianità diversa con accertamento del diritto ad un'anzianità contributiva di oltre 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 con

il correlato calcolo della pensione con sistema retributivo dal 9 marzo 1977 al termine del servizio in data 1° settembre 2019, o altra data di giustizia, ed alla riliquidazione del trattamento pensionistico.

2. Si è costituito l'INPS che ha riferito che, con nota via mail del 12 giugno 2023, la sede INPS competente ha evidenziato quanto segue: "Come comunicato per le vie brevi, il provvedimento di riscatto è stato riesaminato, tuttavia, il diretto interessato come riferito dal collega in copia, non ha ancora deciso in che misura accettarlo. L'ufficio è pertanto in attesa delle decisioni del cittadino in tal senso; solo dopo aver emesso il suddetto provvedimento e pagato il relativo onere, si potrà procedere anche con il ricalcolo della pensione".

Alla luce di quanto sopra e soprattutto del fatto che il riscatto si concretizza solo al momento dell'effettivo pagamento del relativo onere, l'INPS ha chiesto un breve rinvio, accordato con ordinanza a verbale del 22-6-2023, non essendo comparso nessuno per il ricorrente all'udienza.

3. Non si è costituito il Ministero dell'Istruzione e merito, nonostante la regolarità della notifica.

4. Con note del 11.12.2023 l'INPS ha rappresentato

che la pensione è stata ricalcolata comprendendo i 18 mesi prima non calcolati, come da provvedimento allegato e riliquidata la pensione sulla rata di settembre 2023, con conseguente cessazione della materia del contendere.

5. All'udienza del 14 dicembre 2023, nessuno presente per il ricorrente, è stato disposto un breve rinvio a verbale, richiesto dall'INPS per consentire il deposito di documenti relativi alla accettazione parziale del riscatto ed alla definizione della pratica.

6. Con note del 20-12-2023, l'INPS ha trasmesso la documentazione relativa al riscatto e all'accettazione da parte dell'interessato, che ha deciso di limitare la richiesta di riscatto ed il correlato pagamento solamente del periodo 1977-1978 di studi per conseguire il Diploma di didattica musicale.

7. All'udienza odierna, l'INPS ha insistito per la compensazione delle spese.

8. Al termine, la causa è trattenuta in decisione con lettura del dispositivo.

DIRITTO

1. La controversia riguarda l'accertamento del

diritto a riscattare ai fini del trattamento di
quiescenza il periodo di studi corrispondenti alla
frequenza del corso straordinario di Didattica della
Musica presso il Conservatorio di Musica di Roma "S.
Cecilia" per il conseguimento del diploma triennale
per un periodo di almeno tre anni o in subordine
quello quadriennale per il Diploma di Pianoforte.

2. In primo luogo, va dichiarata la contumacia del
Ministero dell'Istruzione e del Merito, stante la
regolarità della notifica.

3. Alla luce di quanto riferito dall'INPS il
riscatto è stato calcolato, come da ultimo richiesto
dall'interessato con il pagamento dell'onere a suo
carico, facendo quindi cessare la materia del
contendere.

4. Pertanto, va dichiarata la cessazione della
materia del contendere.

5. Le spese sono compensate, in quanto è stata
prestata acquiescenza alla domanda di riscatto studi,
ed il ricorrente ha ritenuto di limitare a minor
periodo la richiesta di riscatto studi. Nulla per le
spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la

Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni
eccezione reietta,
dichiara la contumacia del Ministero dell'Istruzione
e del merito.

Dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di
competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del
22 febbraio 2024.

Il Giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA